

Sent. n.39/2025

#### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

#### LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Giovanni Guida Consigliere

Dott.ssa Paola Lo Giudice Primo Referendario, rel.

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80384

del registro di segreteria, promosso dalla Procura

regionale del Lazio nei confronti del dott. Massimo

Prota (c.f. PRTMSM69A23D969Z), rappresentato e difeso

dall'avv. Antonio De Paolis (c.f. DPLNTN61B11H501Z)

e dall'avv. Paolo Ermini (c.f. RMNPLA66B09H501R).

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli

atti e i documenti del giudizio;

uditi nella pubblica udienza del 5 novembre 2024, con

l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa

Alessandra Giannotti, il relatore dott.ssa Paola Lo

Giudice, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Laura

Monfeli, gli avv.ti Paolo Ermini e Antonio De Paolis

per il convenuto;

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato nella Segreteria della Sezione il 27 maggio 2024, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dott. Massimo Prota, nella qualità di dirigente medico anestesista, già in servizio presso l'Asl Roma 6, Unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell'Ospedale di Velletri, con rapporto di esclusività e con autorizzazione a svolgere attività di intramoenia presso l'Ospedale dei Castelli di Ariccia, chiedendo la condanna al pagamento, in favore dell'Asl Roma 6, Ospedale di Velletri, della somma di euro 270.196,56, di cui euro 132.000,00 per il danno da omesso versamento di compensi illecitamente percepiti in violazione dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 (oltre interessi, rivalutazione e accessori di giustizia dal 1° gennaio 2014), euro 137.832,76 per violazione del vincolo del rapporto di lavoro in esclusiva con l'Azienda ospedaliera (oltre interessi, rivalutazione e accessori di giustizia dal 1° gennaio 2014) ed euro 363,81 per l'illecita sottrazione di farmaci di cui aveva la disponibilità per ragioni di servizio (oltre interessi, rivalutazione e accessori di giustizia dal 1° dicembre 2023).

2. L'azione traeva origine dalla nota del 5 dicembre 2023 con la quale la Procura della Repubblica di Velletri comunicava che il dott. Massimo Prota era stato tratto in arresto per i delitti di cui agli artt. 314, comma 1 e 640, comma 2, c.p. e 73, comma 1, d.p.r. n. 309/1990.

In particolare, da indagini svolte dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, Nucleo Antisofisticazioni di Roma (NAS) con intercettazioni telefoniche e ambientali, perquisizioni dichiarazioni, compendiate acquisizione di nell'informativa del 1° dicembre 2023, era emerso che il dott. Prota svolgeva sistematicamente attività di medico anestesista presso lo studio medico dentistico a Lariano. La collaborazione del dott. Χ Χ era in essere da circa dieci anni, con lo svolgimento di attività di sedazione dei pazienti nelle giornate di martedì e venerdì, con un compenso di 150 euro a giornata pagato in contanti, inclusivo dei farmaci e dei materiali necessari per effettuare le sedazioni. Al momento dell'arresto, avvenuto il 1° dicembre 2023, il dott. Prota era stato trovato in possesso di due zaini contenenti circa cento confezioni di farmaci, che recavano la stampigliatura "confezione destinata ad uso ospedaliero". La provenienza dei

farmaci dall'ospedale era desunta anche dall'assenza di prova di un lecito acquisto ed era confermata dallo stesso medico. Nello studio dentistico erano stati rinvenuti altri farmaci con analoga dizione, presumibilmente ivi portati dal convenuto. Il valore dei farmaci era quantificato dalla Asl danneggiata in euro 363,81.

Sulla base di tali elementi, il 6 marzo 2024 la Procura regionale notificava l'invito a dedurre all'odierno convenuto, che faceva pervenire le proprie deduzioni.

3. Non considerando le argomentazioni addotte idonee a superare le contestazioni e ritenendo sussistenti gli elementi costituitivi della responsabilità amministrativa, la Procura adottava l'atto di citazione in epigrafe richiamato, contestando tre distinte voci di danno.

In primo luogo, contestava il danno per il mancato riversamento nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza della somma di euro 132.000,00 ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, quali compensi presuntivamente percepiti per lo svolgimento dal 2014 al 1° dicembre 2023 di attività libero professionale extramoenia non autorizzata.

La condotta era qualificata come dolosa, con illecito arricchimento, considerato che la rilevanza e la gravità degli obblighi violati non potevano sfuggire alla sua consapevolezza, tenuto conto delle sue professionalità e competenze.

La Procura evidenziava altresì il doloso occultamento della condotta, giacché il convenuto non aveva né comunicato, né richiesto l'autorizzazione all'Azienda ospedaliera per lo svolgimento di tale attività. Inoltre, aveva omesso di dichiarare i compensi al Fisco, di rilasciare fattura e di adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta di scritture contabili, di certificazione e annotazione dei corrispettivi, richiedendo pagamenti in contanti.

Il quantum del danno era individuato in via presuntiva tenendo conto del compenso percepito per ogni giornata (euro 150,00), della frequenza dell'attività presso lo studio medico (due volte a settimana per tutto l'anno con esclusione di un mese di ferie) e del periodo di tempo in cui si erano realizzate le condotte illecite (dieci anni dal 2014 al 2023). Ne derivava un compenso percepito di euro 132.000,00. Il grado di incertezza del calcolo era riconducibile alla responsabilità del convenuto, la cui condotta

non consentiva di acquisire traccia documentale dell'attività professionale.

In secondo luogo, la Procura contestava il danno da violazione del rapporto di esclusiva con l'Ospedale, considerato lo svolgimento di attività professionale incompatibile non autorizzata e quindi l'assenza di giustificazione causale della relativa indennità, indebitamente percepita dal 2014 al 1° dicembre 2023 (data di sospensione dal servizio), per euro 137.832,76.

La condotta era connotata dal dolo, con illecito arricchimento, stante la consapevolezza degli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro in esclusiva con l'ospedale.

Infine, la Procura contestava il danno da sottrazione illecita dei farmaci e materiali ospedalieri di cui il medesimo era stato trovato in possesso al momento dell'arresto, con una condotta connotata dal dolo. Il relativo valore, quantificato dalla Asl con nota del 14 febbraio 2024, era pari a euro 363,81.

La Procura evidenziava l'irrilevanza della disponibilità manifestata dal convenuto in fase preprocessuale a restituire tale importo, stante l'assenza di prova dell'avvenuto pagamento alla Asl danneggiata.

3. Il dott. Prota si costituiva in giudizio con memoria del 16 ottobre 2024, chiedendo il rigetto della domanda.

In via preliminare eccepiva la prescrizione delle domande fino all'8 marzo 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, cioè fino al quinquennio antecedente alla notificazione dell'invito a dedurre. Eccepiva altresì l'inammissibilità delle domande per violazione dei requisiti di cui all'art. 86, lett. f) e d), c.g.c.

Con riguardo alla lett. f), relativa all'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda, la Procura aveva allegato gli atti del procedimento penale a suo carico, concluso con sentenza di patteggiamento, e non aveva fornito prova dei danni azionati. Inoltre, gli elementi indiziari erano privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. Con riquardo alla lett. d), relativa all'individuazione del soggetto danneggiato, Procura aveva indicato solo l'ospedale di Velletri, ove il convenuto aveva lavorato dal giugno 2021 al 2023, senza richiamare le dicembre strutture ospedaliere dove aveva prestato servizio nel periodo precedente.

Nel merito, escludeva sia la durata decennale dello

svolgimento della propria attività professionale presso lo studio del dott. X , sia la sistematicità per tutti i martedì e venerdì. L'attività investigativa aveva evidenziato che, in un periodo di circa tre mesi, si era recato presso lo studio medico solo per quattro martedì e tre venerdì (giornate del 10, 17, 20 e 24 ottobre, 21 e 24 novembre e il 1° dicembre 2023). Infatti, non prendeva sempre parte agli interventi fissati dal dott. X per i propri clienti nei giorni di martedì e venerdì, considerato che solo un numero irrisorio di interventi odontoiatrici richiedeva la sedazione totale del paziente. Lo stesso dott. X , nel corso delle indagini penali, aveva dichiarato che il dott. Prota collaborava con lui da circa dieci anni ma che dal gennaio 2021 andava con una certa frequenza quando erano fissati degli interventi. La circostanza, affermata dal dott. X , dalla figlia dott.ssa X (che collaborava con lo studio) e (segretaria dello studio), che dalla sig.ra X il dott. Prota dovesse essere contattato per fissare gli appuntamenti per le sedazioni di alcuni pazienti, confermava la non sistematicità della sua presenza. Inoltre, affermava che per lunghi

periodi dell'anno (nei mesi di giugno, luglio,

agosto, settembre e dicembre e nel periodo delle festività pasquali) non venivano fissati interventi che richiedessero la presenza dell'anestesista. La natura episodica della collaborazione era dimostrata anche dai tabulati delle sue presenze sui luoghi di lavoro, dai quali risultava che in varie giornate del martedì e venerdì aveva osservato un orario di lavoro incompatibile con la presenza nello studio del dott.

X . Inoltre, in alcune di tali giornate si trovava in altri luoghi, allegando a dimostrazione

copia di messaggistica con la moglie.

In merito alla durata della collaborazione, affermava di aver conosciuto il dott. X nel 2018 e di aver dato la propria disponibilità a collaborare occasionalmente. Dalla dichiarazione del dott. risultava che essa si era avviata dal 2021, Χ mantenendo il carattere della occasionalità. Nello stesso senso la sig.ra X , segretaria dello dentistico, aveva affermato studio che la collaborazione durava da almeno tre anni. Sollevava dubbi sulle dichiarazioni della dott.ssa Χ Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini penali, richiamate dalla Procura, risultavano prive dei caratteri di precisione, gravità e concordanza. In via subordinata, chiedeva di riconoscere il danno

nei limiti di quanto effettivamente provato e, dunque, per le sette giornate di prestazioni accertate in sede di indagini, o, al limite, dal giugno 2021 al dicembre 2023, per una media di due giorni al mese per undici mesi all'anno.

Chiedeva altresì di detrarre dal dovuto quanto versato a titolo risarcitorio in sede penale.

ali Rilevava che interessi potevano essere riconosciuti solo dal momento della decorrenza del danno e non, come richiesto dalla Procura, dal 2014. In via istruttoria chiedeva di assumere prove per testimoni in merito al periodo e alla frequenza delle prestazioni, nonché alla veridicità delle foto e della messaggistica prodotta. Chiedeva altresì di assumere informazioni presso gli ospedali in cui prestato servizio in ordine agli orari aveva osservati dal 2014 al 2023.

Affermava l'infondatezza della richiesta del danno da violazione del vincolo di esclusività per il periodo dal 2014 al 2023. Non vi era la prova della durata della violazione del vincolo, le prestazioni libero professionali erano saltuarie e di durata irrisoria, non ledevano gli interessi tutelati e non avevano influito sull'adempimento della prestazione in favore degli ospedali o sul suo rendimento, evidenziando il

conseguimento degli obiettivi fissati dalla Asl, senza alcuna nota di demerito. In via subordinata, riteneva che il danno dovesse essere limitato al periodo dal giugno 2021 al dicembre 2023.

Con riferimento alla contemporanea richiesta del danno per indebita percezione dell'indennità di esclusiva e per il mancato riversamento dei compensi percepiti, evidenziava che la restituzione della prima assicurava il risarcimento per l'inadempimento, rendendo privo di giustificazione il secondo. Ne altrimenti derivata una sarebbe disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti della pubblica amministrazione, chiamati solo a riversare i proventi, specificando che la prestazione libero professionale dei dirigenti medici non è illecita, ma illegittima, perché violativa di obblighi contrattuali.

Con riferimento, infine, al danno derivante dalla sottrazione dei farmaci, rilevava che oltre un terzo dei farmaci sequestrati al momento dell'arresto erano scaduti. Richiamando la disciplina in materia di conservazione e tracciamento di tali farmaci, sottolineava che presso gli ospedali nei quali aveva prestato la propria attività lavorativa non risultava alcuna denuncia per furto o smarrimento di farmaci

sedativi. I sedativi utilizzati nell'attività libero professionale corrispondevano dunque alle confezioni sequestrate. Il fatto che non avesse utilizzato i farmaci di cui era in possesso, tanto che in parte erano scaduti, confermava la saltuarietà della sua collaborazione. Inoltre, le date apposte sulle confezioni dei farmaci sequestrati confermavano che le prestazioni saltuarie erano sostanzialmente iniziate nel 2021. In via istruttoria chiedeva di ordinare a tali ospedali la produzione in giudizio del registro dei farmaci stupefacenti e psicotropi o di una relazione in ordine alle denunce di furto o sparizione di essi.

Affermava infine che dalla sentenza di patteggiamento del Tribunale di Velletri n. 214/2024 risultava che aveva versato alla Asl Roma 6 a titolo di ristoro euro 1.400,00. Chiedeva dunque di assumere informazioni presso la Asl su tale corresponsione, imputandola al valore dei farmaci sequestrati e per l'eccedenza al danno accertato.

4. All'udienza pubblica del 5 novembre 2024 sono comparsi, come da verbale, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Laura Monfeli e gli avv. Paolo Ermini e Antonio De Paolis per il convenuto.

Il P.M. ha affermato l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dal convenuto. Nel merito ha ribadito la tesi accusatoria, evidenziando la sussistenza in atti della piena prova di quanto sostenuto nell'atto di citazione. Si è opposto all'ammissione delle richieste istruttorie.

La difesa ha confermato quanto esposto, ribadendo la carenza di prova sulla sistematicità e durata del periodo di svolgimento dell'attività professionale.

Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

## DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di condanna del dott. Massimo Prota, in qualità dirigente medico con rapporto di lavoro in regime di esclusiva presso la Asl Roma 6, al risarcimento di tre autonome voci di danno. In primo luogo, riguarda il danno relativo all'omesso riversamento all'amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti per lo svolgimento di attività libero professionale non autorizzata, in violazione del disposto di cui all'art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001. Riquarda inoltre il danno relativo alla violazione del rapporto di esclusività con la Asl ai

sensi dell'art. 15, d.lgs. n. 502/1992, a causa dello svolgimento di attività libero professionale, con indebita percezione della relativa indennità. Infine, concerne il danno relativo all'illecita sottrazione di farmaci dalla struttura sanitaria.

2. In via preliminare deve essere respinta in quanto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al danno relativo all'attività svolta nel periodo antecedente al quinquennio dalla notificazione dell'invito a dedurre.

Secondo l'art. 1, comma 2, 1. n. 20/1994, "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta". Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza contabile (cfr. ex multis, Sez. II di appello, sent. n. 383/2023; Sez. III di appello, sent. n. 209/2024), la condotta di doloso occultamento del danno richiede un quid pluris rispetto alla mera commissione dolosa del fatto dannoso, il quale si aggiunge al dolo inteso come elemento strutturale dell'illecito deve essere rinvenibile е comportamenti, commissivi o omissivi, volti prevenire la scoperta di un danno ancora in fieri o a

nascondere un danno ormai prodotto. Tale occultamento doloso può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo rispetto ad atti ai quali il soggetto sia tenuto per legge.

Nella fattispecie risulta evidente la sussistenza del doloso occultamento del danno tramite un comportamento omissivo del convenuto, come correttamente rilevato dalla Procura regionale. Quest'ultimo, infatti, ha omesso ogni doverosa comunicazione o richiesta di autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza rispetto allo svolgimento dell'attività libero professionale contestata, così realizzando la condotta ulteriore, finalizzata a occultare la conoscenza o conoscibilità della condotta dannosa alla Asl di appartenenza. Si aggiunga che il medesimo ha omesso ogni adempimento degli obblighi dichiarativi dei redditi conseguiti, non ha emesso fatture rispetto alle prestazioni erogate e ha ricevuto pagamenti solo in contanti, impedendo ogni tracciabilità dei compensi percepiti.

Dunque, in applicazione della citata disposizione, la prescrizione decorre dalla data di scoperta del danno, avvenuta con il disvelamento della condotta nei suoi elementi essenziali a seguito delle indagini svolte dai Carabinieri del NAS, come risultanti

dall'informativa del 1° dicembre 2023.

Pertanto, essendo stato l'invito a dedurre notificato il 6 marzo 2024, l'azione è stata tempestivamente esercitata.

3. In via preliminare deve essere altresì respinta in quanto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'art. 86, comma 2, lett. f), c.g.c.

Anzitutto va precisato che tale norma individua, tra gli elementi dell'atto di citazione, la "indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione", senza disporre alcuna nullità o inammissibilità dell'atto in caso di omessa indicazione di tali elementi. L'eventuale mancanza di idonea indicazione degli elementi di prova, dunque, non può determinare l'inammissibilità dell'atto di citazione ma si pone solamente quale questione di merito relativa al corretto assolvimento da parte dell'attore pubblico dell'onere probatorio su di esso gravante.

In ogni caso, è opportuno evidenziare che l'atto di citazione ha validamente richiamato a sostegno della tesi accusatoria una pluralità di atti ed elementi assunti dalle attività di indagine svolte in sede penale. Al riguardo, attraverso un'autonoma

valutazione, il giudice può utilizzare ogni elemento dotato di efficacia probatoria e può dunque avvalersi come fonte del proprio libero convincimento, anche in via esclusiva, del materiale acquisito nel procedimento penale (rapporti e verbali degli organi di P.G., dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali, ecc.), anche nel caso in cui sia mancato il vaglio critico del dibattimento (cfr. ex multis, Sez. Abruzzo, sent. n. 89/2019).

4. Sempre in via preliminare deve essere respinta perché infondata anche l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86, comma 2, lett. d, c.g.c. per avere la Procura indicato, quale amministrazione danneggiata, solo l'ospedale ove il convenuto ha prestato servizio dal giugno 2021 al dicembre 2023, senza richiamare le strutture ospedaliere dove aveva prestato servizio negli anni precedenti.

Al riguardo, premesso che alla stregua del citato art. 86 c.g.c. l'individuazione del soggetto danneggiato non rientra tra gli elementi essenziali dell'atto introduttivo del giudizio richiesti a pena di nullità, deve rilevarsi che "l'erronea indicazione dell'amministrazione danneggiata, quando la stessa sia univocamente individuabile dal contesto, e l'errore

non incida sulla individuazione del danno erariale dedotto a fondamento della domanda risarcitoria, costituisce una falsa demonstratio che (...) non nocet, risolvendosi in un'indicazione suscettibile di essere rettificata ex officio dal giudice con la pronuncia" (Sez. I di appello, sent. n. 66/2023).

Nella fattispecie, la mancata indicazione da parte della Procura delle ulteriori strutture ospedaliere presso le quali il convenuto aveva in precedenza prestato il proprio servizio rispetto all'Ospedale di Velletri non incide in alcun modo sulla configurazione delle contestazioni, né sul diritto di difesa, essendo univocamente delineata la condotta contestata e il suo inquadramento giuridico. Ne consegue che l'indicazione dell'amministrazione danneggiata, con l'eventuale ripartizione del danno tra le diverse strutture ospedaliere, può essere effettuata dal giudice, sulla base degli elementi conoscitivi addotti dalle parti.

- 5. Così esaurito l'esame delle questioni preliminari, occorre valutare il merito delle contestazioni formulate. La richiesta di condanna deve essere parzialmente accolta, per le ragioni di seguito esposte.
- 6. Con riferimento alle prime due voci di danno (danno da mancato versamento ai sensi dell'art. 53, commi 7

e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 e danno da indebita percezione della indennità di esclusività), al fine di poter compiutamente valutare le contestazioni formulate con l'atto di citazione, risulta anzitutto necessario richiamare i fatti e il quadro probatorio offerto dalla Procura, da considerare anche in relazione alle eccezioni formulate dal convenuto.

L'attività di indagine eseguita dai Carabinieri del NAS per circa due mesi (dall'inizio di ottobre al 1° dicembre 2023), tramite intercettazioni ambientali e telefoniche, appostamenti e tracciamento tramite sistema GPS, ha consentito di accertare l'esistenza di un rapporto di collaborazione professionale di natura non occasionale né saltuaria tra il convenuto e lo studio medico dentistico del dott. X , con la presenza del dott. Prota quale anestesista in caso di interventi chirurgici che richiedevano la sedazione dei pazienti i quali, di prassi, si svolgevano nelle giornate di martedì e venerdì.

Occorre tuttavia definire la durata e la frequenza di tale collaborazione.

Deve precisarsi che la modalità di realizzazione della condotta del convenuto, che ha evitato ogni tracciabilità documentale della collaborazione svolta (stanti l'omesso rilascio di fatture in relazione alle

prestazioni eseguite, l'inadempimento di ogni obbligo di contabilizzazione e dichiarazione dei compensi percepiti, i pagamenti effettuati esclusivamente in contanti, ecc.), impone di considerare la complessiva valenza probatoria delle circostanze e degli elementi prodotti dalla Procura attribuendo rilievo sia agli elementi certi acquisiti nel corso delle indagini e limitato relativi а tale periodo, sia dichiarazioni rese dal convenuto e dai soggetti terzi coinvolti, sia alle presunzioni che da tali elementi possono scaturire, alla stregua del criterio del "più probabile che non".

Ciò premesso, il Collegio ritiene che vi siano solo precisi né concordanti non collaborazione decennale del convenuto con lo studio medico in questione, soprattutto con riguardo alla frequenza. Infatti, il dott. X , titolare dello studio, in sede di assunzioni di informazioni dinanzi al P.M il 1° dicembre 2023, ha fatto solo un generico riferimento alla circostanza che il convenuto collaborava con lui da poco meno di dieci anni, ma è stato più specifico riquardo alla circostanza che "dal gennaio 2021 viene con una certa frequenza, particolare quando ho degli interventi e la chirurgia la facciamo il martedì e il venerdì". Lo stesso

convenuto, nell'interrogatorio di garanzia del 4 dicembre 2023, ha fornito differenti dichiarazioni circa il periodo delle collaborazioni. La sig.ra XXX, segretaria dello studio, ha, inoltre, affermato che il dott. Prota collaborava con lo studio del dott. X "da almeno tre anni, in particolare da quando abbiamo trasferito lo studio nell'attuale sede".

Quanto alla frequenza settimanale, sulla base delle intercettazioni e dei riscontri svolti in fase di indagini, è emerso con certezza che nel periodo osservato (dal 10 ottobre al 1° dicembre 2023, dunque per circa sette settimane e mezza), il dott. Prota si è recato presso lo studio del dott. X in sette giornate, quindi con una frequenza media di circa una volta alla settimana. Va precisato che dalle intercettazioni telefoniche è risultato che ulteriori appuntamenti nel periodo di osservazione sono stati annullati per motivi contingenti (cfr. appuntamento del 13 novembre 2023, annullato per motivi di salute del convenuto).

Inoltre, il convenuto ha allegato i tabulati relativi alle proprie presenze nelle strutture ospedaliere ove prestava servizio, dai quali risulta, però, che solo saltuariamente era presso l'ospedale nella mattina di

alcune giornate di martedì e venerdì (da un esame a campione di tali tabulati emerge, ad esempio, che nel mese di gennaio 2023 era stato presente in ospedale due volte nelle giornate di martedì e venerdì su nove giornate complessive; nel mese di febbraio 2023, due volte su otto; nel mese di marzo 2023, tre volte su nove).

Con riquardo alla durata per undici mesi all'anno della collaborazione, considerando una mensilità di sospensione secondo un criterio di probabilità per comune esperienza, appare condivisibile la può attribuirsi attorea. Non rilevanza alle affermazioni difensive relative all'interruzione degli interventi per lunghi periodi (dal 1° luglio al 30 settembre, nel mese di dicembre e per 15 giorni nel periodo delle festività di Pasqua) trattandosi di affermazioni prive di ogni riscontro probatorio e di ogni sostegno argomentativo, nonché evidentemente eccessive rispetto ad una ordinaria prassi lavorativa. Peraltro, è provato in atti che il 1° dicembre 2023 (mese nel quale secondo la difesa l'attività collaborazione sarebbe stata sospesa), il dott. Prota era presso lo studio X e in alcun modo era emersa la volontà di interrompere la collaborazione nei giorni successivi e per tutto il mese.

Perciò, in merito alla durata della collaborazione tra il convenuto e lo studio dentistico, ritiene il Collegio che, in parziale condivisione dell'assunto accusatorio, la prova della frequenza di tale collaborazione possa considerarsi raggiunta solo rispetto ad una presenza mono settimanale, per undici mesi all'anno e limitatamente all'ultimo triennio.

Da ultimo, risulta accertato sulla base delle concordanti dichiarazioni del convenuto e degli ulteriori soggetti coinvolti nonché dei rilevamenti effettuati in sede di indagini, e in assenza di alcuna contestazione sul punto in sede difensiva, che la collaborazione era a titolo oneroso e che il compenso era pattuito in euro 150 euro per ciascuna giornata di presenza. Tale importo era sempre corrisposto in contanti e senza emissione di fattura.

7. Ciò premesso, può essere solo parzialmente accolta la richiesta di condanna al risarcimento del danno da mancata entrata per l'omesso riversamento dei compensi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale extramoenia non autorizzata ex art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, dovendosi limitare il periodo di rilievo solo all'ultimo triennio.

Perciò, potendosi ritenere provata l'effettiva cadenza

della frequentazione dello studio, come sopra affermata (una volta a settimana per undici mesi all'anno), solo con decorrenza dal 2021, il Collegio ritiene che il relativo danno possa essere effettivamente quantificato solo con riguardo a tale limitato periodo, nella misura di euro 19.800,00 (pari a euro 150,00 per quattro volte al mese, per undici mesi all'anno, per tre anni).

La condotta è caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo, in considerazione delle sue caratteristiche concrete, come sopra descritte, e della chiarezza della relativa disciplina, che consentono di ritenere evidente la consapevole volontà del convenuto di infrangere il dettato normativo.

Ne consegue che, in relazione alla contestazione in esame, il dott. Prota deve essere condannato al pagamento di euro 19.800,00, pari ai compensi presuntivamente percepiti e non riversati nel periodo 2021-2023, da intendersi già comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Detta somma deve essere ripartita tra le strutture ospedaliere interessate in funzione della rispettiva permanenza in servizio. Pertanto, la quota relativa al periodo da gennaio a maggio 2021, pari a euro 3.000,00

(euro 150,00 per 4 volte al mese per 5 mesi) deve essere corrisposta in favore del Nuovo Ospedale Castelli (presso il quale il dott. Prota ha prestato servizio, per quanto qui di rilievo, dal gennaio al maggio 2021) e la rimanente quota di euro 16.800,00 in favore dell'Ospedale di Velletri (presso il quale ha prestato servizio dal giugno 2021 al dicembre 2023).

8. Sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse, la richiesta di condanna al pagamento di euro 137.832,76 per violazione del vincolo di esclusività con le Aziende ospedaliere per un periodo di dieci anni dal 2014 al 2023 può essere solo parzialmente accolta, limitando dunque la condanna solo all'ultimo triennio.

L'indennità di esclusività, prevista dall'art. 15quater, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, che ha rimesso ai
contratti collettivi il compito di stabilire "il
trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai
dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai
sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse
destinate alla contrattazione collettiva", è un
incentivo riconosciuto ai dirigenti medici in ragione
del mancato svolgimento all'esterno rispetto all'ente
di appartenenza del proprio impegno professionale.

chiarito dalla consolidata giurisprudenza Come contabile (cfr. ex multis, Sez. II di appello, sent. n. 354/2023 e precedenti ivi citati), tale indennità risulta ancorata a veri e propri automatismi, dovendosi ritenere che l'esercizio della libera professione extramuraria non autorizzata immediatamente sine titulo gli incentivi percepiti per l'esclusiva, con consequente obbligo di restituzione integrale della stessa, a prescindere dall'effettiva sottrazione di energie lavorative all'amministrazione di appartenenza. È ininfluente l'assenza di note di demerito o la constatazione dell'adempimento della prestazione dovuta nei confronti dell'ospedale di appartenenza, trattandosi di circostanze che incidono su altri e distinti profili relativi al corretto adempimento della prestazione principale e giustificano la violazione dello specifico vincolo. Nella fattispecie in esame, ritenendo provato lo svolgimento dell'attività professionale nello studio del dott. X per tre anni dal 2021 al 2023, deve ritenersi sussistente la violazione del regime di esclusività, con indebita percezione degli emolumenti ricevuti con tale causale e sussistenza del correlato danno, per tale periodo.

Stante la chiarezza della disciplina relativa ai

presupposti per la spettanza dell'indennità di esclusività, risulta palese la caratterizzazione dolosa della condotta.

Il dott. Prota, dunque, deve essere condannato al pagamento di euro 51.330,00, percepiti a tale titolo dal 2021 al 2023, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di ciascuna erogazione, e interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Detto importo deve essere ripartito tra le Aziende ospedaliere in funzione del rispettivo periodo di servizio. Dunque, tenendo conto degli importi indicati dalla Asl Roma 6 con nota prot. n. 2066 del 13 febbraio 2024, il convenuto deve essere condannato al pagamento di euro 7.333,00 a favore del Nuovo Ospedale Castelli (ove ha prestato servizio, per quanto di interesse, dal gennaio al maggio 2021) e di euro 43.997,00 a favore dell'Ospedale di Velletri (ove ha prestato servizio dal giugno 2021 al dicembre 2023).

9. Con riferimento alle due poste di danno ora esaminate, devono essere respinte in quanto infondate le eccezioni sollevate dal convenuto in merito alla non sovrapponibilità tra di esse.

Si tratta infatti di diversi illeciti che si pongono

tra loro in rapporto di concorso formale, con conseguente esclusione di ogni ostacolo alla relativa cumulabilità. Infatti, da un lato, "il consapevole esercizio di attività vietate consente di ritenere integrato il presupposto applicativo di cui all'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, con obbligo di versamento dei compensi percepiti per le attività extramoenia; dall'altro lato la sottrazione delle energie lavorative presso l'amministrazione d'appartenenza è idonea a determinare la grave compromissione del rapporto sinallagmatico" (Sez. II di appello, sent. n. 328/2023; analogamente, SS.RR. in sede giurisdizionale, sent. n. 26/2019/QM).

Né possono ritenersi fondate le eccezioni sollevate dal convenuto in merito ad eventuali disparità di trattamento rispetto a diverse categorie di lavoratori, trattandosi di situazioni di riferimento distinte e quindi non comparabili.

10. Deve infine essere accolta la richiesta di condanna per euro 363,81, quale danno relativo alla illecita sottrazione dall'ospedale di farmaci e materiali sanitari di cui il medesimo aveva la disponibilità per ragioni di servizio.

Tale sottrazione risulta ampiamente provata, stante l'avvenuto rinvenimento dei materiali negli zaini che

il convenuto aveva con sé al momento dell'arresto, oltre al rinvenimento di ulteriori farmaci all'interno dello studio medico, presumibilmente ivi conservati dal medesimo dott. Prota. A conferma della illecita sottrazione è sufficiente osservare che i farmaci recavano la stampigliatura "confezione destinata ad uso ospedaliero" a comprova della relativa provenienza e che il medesimo non ha fornito alcuna prova di una diversa e lecita provenienza.

Del tutto irrilevanti, dunque, stante la prova della provenienza ospedaliera di tali farmaci e materiali, si palesano le eccezioni sollevate dal convenuto circa la mancanza di denunce per furto o smarrimento di farmaci sedativi negli ospedali presso i quali aveva prestato servizio. Analogamente, deve altresì ritenersi ininfluente la richiesta istruttoria del convenuto di acquisire in giudizio il registro dei farmaci stupefacenti e psicotropi o una relazione dei rispettivi responsabili in ordine alle denunce di furto o sparizione di essi.

Né rileva il fatto che alcuni dei farmaci di cui il convenuto era in possesso fossero scaduti, posto che non è ravvisabile alcun effetto esimente rispetto al danno cagionato all'ospedale dal mancato utilizzo dei farmaci stessi dopo averli sottratti.

Tale condotta è caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo, essendo palese la piena consapevolezza e volontarietà della condotta appropriativa.

Il dott. Prota, dunque, in relazione a tale posta di danno, deve essere condannato in favore dell'Ospedale di Velletri al pagamento della somma di euro 363,81, oltre rivalutazione monetaria dal 1° dicembre 2023, come richiesto dalla Procura regionale, e interessi legali dal deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

11. Sono infine da respingere le ulteriori richieste istruttorie formulate dal convenuto, con particolare riquardo alle richieste di acquisizione della testimonianza dei componenti dello studio medico dentistico e della moglie del convenuto, in quanto non rilevanti o non utili ai fini della presente decisione. appare utile acquisire ulteriori Infatti, non testimonianze dai membri dello studio medico dentistico, essendo state le dichiarazioni medesimi qià acquisite dalla P.G. nell'ambito dell'attività di indagine. Parimenti irrilevante deve ritenersi la richiesta testimonianza della moglie del convenuto, riguardando circostanze ritenute già altrimenti provate o irrilevanti ai fini della

decisione.

12. Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda attorea, il convenuto deve essere condannato pagamento della complessiva somma di al 71.493,81, di cui euro 19.800,00 a titolo di mancato riversamento dei compensi percepiti in applicazione dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lqs. n. 165/2001 (ripartiti in euro 3.000,00 a favore del Nuovo Ospedale Castelli ed euro 16.800,00 a favore dell'Ospedale di Velletri), euro 51.330,00 a titolo di indebita percezione dell'indennità di esclusività (ripartiti in euro 7.333,00 a favore del Nuovo Ospedale Castelli ed euro 43.997,00 a favore dell'Ospedale di Velletri), ed 363,81 a titolo di danno per l'illecita sottrazione di farmaci (a favore dell'Ospedale di Velletri), oltre rivalutazione monetaria e interessi come sopra specificato.

Resta fermo che in sede esecutiva dovrà essere verificato se le somme asseritamente corrisposte alla Asl Roma 6 a titolo risarcitorio in relazione al procedimento penale sono state effettivamente pagate, decurtando dal totale dovuto quanto eventualmente già corrisposto.

13. Le spese del giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate con separata

nota a cura della Segreteria, in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

## PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva, accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto condanna il dott. Massimo Prota al pagamento della somma di 71.493,81 euro (settantunomilaquattrocentonovantatre/81), di cui euro 10.333,00 in favore del Nuovo Ospedale Castelli ed euro 61.160,81 in favore dell'Ospedale di Velletri, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione e interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate con separata nota a cura della Segreteria, gravano sul convenuto soccombente.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 5

novembre 2024.

L'estensore Il Presidente

Paola Lo Giudice Antonio Ciaramella

F. to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 21 gennaio 2025.

# Il Dirigente

## Sebastiano Alvise Rota

# F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 377,45 (trecentosettantasette/45).

Il Dirigente

Sebastiano Alvise ROTA

F.to digitalmente